

Causa T-5/97

Industrie des poudres sphériques SA contro Commissione delle Comunità europee

«Concorrenza — Ricorso di annullamento — Rigetto di una denuncia —
Art. 86 del Trattato CE (divenuto art. 82 CE) —
Impiego abusivo di procedimento antidumping — Motivazione —
Diritti della difesa»

Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione ampliata) 30 novembre 2000 . . . II-3759

Massime della sentenza

1. *Politica commerciale comune — Difesa contro le pratiche di dumping — Fissazione dei dazi antidumping — Imposizione di un dazio specifico*
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 2423/88]
2. *Procedura — Atto introduttivo di ricorso — Requisiti di forma — Esposizione sommaria dei motivi dedotti*
[Statuto CE della Corte di giustizia, artt. 19, primo comma, e 46, primo comma; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, n. 1, lett. c)]

3. *Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Decisione di applicazione delle regole di concorrenza*
[Trattato CE, art. 190 (divenuto art. 253 CE)]
4. *Concorrenza — Posizione dominante — Abuso — Partecipazione di un'impresa ad un'inchiesta effettuata dalle istituzioni comunitarie nel contesto di un procedimento antidumping — Insussistenza*
[Trattato CE, art. 86 (divenuto art. 82 CE)]
5. *Concorrenza — Procedimento amministrativo — Principio del contraddittorio — Portata — Limiti — Accesso dei denunciati al fascicolo*
[Trattato CE, artt. 85 e 86 (divenuti artt. 81 CE e 82 CE); regolamento del Consiglio n. 17, art. 19]

1. L'imposizione di un dazio antidumping specifico, contrariamente alla fissazione di dazi in funzione di un prezzo limite all'importazione, consente di minimizzare il rischio di elusione dei dazi mediante manipolazione dei prezzi, poiché l'importo dei dazi percepiti non subisce alcuna riduzione se gli esportatori riducono i loro prezzi. Questo modo di procedere consente di garantire un prezzo minimo per il prodotto gravato dal dazio antidumping nella Comunità, pur rendendo possibili le importazioni a prezzi equi, cioè a prezzi che consentono al produttore comunitario di realizzare un adeguato margine di utile.

(v. punto 52)

2. Ai sensi dell'art. 19, primo comma, dello Statuto CE della Corte di giusti-

zia, applicabile al Tribunale in virtù dell'art. 46, primo comma, dello stesso Statuto, e dell'art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale, ogni ricorso deve contenere l'oggetto della controversia e l'esposizione sommaria dei motivi dedotti. Detta indicazione deve essere sufficientemente chiara e precisa, onde consentire alla parte convenuta di predisporre le proprie difese e al Tribunale di esercitare il suo controllo giurisdizionale. Per garantire la certezza del diritto e la buona amministrazione della giustizia occorre, affinché un ricorso sia ricevibile alla luce delle succitate disposizioni, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso si fonda emergano, per lo meno sommariamente, ma in modo coerente e comprensibile, dall'atto introduttivo stesso. Più in particolare, la mera enunciazione astratta dei motivi nell'atto introduttivo non risponde a quanto prescritto dallo Statuto della Corte e dal regolamento di procedura e, inoltre, l'espressione «esposizione sommaria dei motivi», usata nei testi suddetti, significa che l'atto introduttivo del ricorso deve rendere manifesto in che

cosa consista il motivo sul quale il ricorso si basa.

(v. punti 192-193)

3. La motivazione prescritta dall'art. 190 del Trattato (divenuto art. 253 CE) dev'essere adeguata alla natura dell'atto e deve far apparire in forma chiara e non equivoca l'iter logico seguito dall'istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo. Per quanto riguarda in particolare le decisioni della Commissione che respingono una denuncia per violazione delle regole di concorrenza, la Commissione non è obbligata a pronunciarsi su tutti gli argomenti che gli interessati fanno valere a sostegno della loro domanda, ma è sufficiente che esponga i fatti e le considerazioni giuridiche che hanno un ruolo essenziale nell'economia della decisione.

(v. punti 198-199)

sono essere ritenuti di per sé in contrasto con l'art. 86 del Trattato (divenuto art. 82 CE). Il procedimento antidumping è diretto a ristabilire una concorrenza non falsata sul mercato nell'interesse comunitario e si traduce in un'indagine approfondita condotta dalle istituzioni comunitarie durante la quale le parti interessate vengono sentite e che può concludersi con l'adozione di un atto comunitario vincolante. Affermare che il semplice ricorso ad un procedimento del genere è di per sé incompatibile con l'art. 86 del Trattato equivarrebbe a negare alle imprese il diritto di ricorrere a strumenti giuridici che sono stati istituiti nell'interesse comunitario.

(v. punto 213)

5. Il principio della natura contraddittoria del procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione quanto alle regole di concorrenza vigenti per le imprese s'impone solo per le imprese che possono essere oggetto di sanzioni a seguito di una decisione della Commissione che accerti una violazione dell'art. 85 o dell'art. 86 del Trattato CE (divenuti artt. 81 CE e 82 CE), nel senso che i diritti dei terzi, quali sanciti dall'art. 19 del regolamento n. 17, sono limitati al diritto di partecipare al procedimento amministrativo. Ne consegue che la Commissione dispone di un certo potere discrezionale per tener conto nella sua decisione delle osservazioni scritte e, eventualmente,

delle osservazioni orali che essi presentano.

In particolare i terzi non possono chiedere di disporre di un diritto di accesso al fascicolo in possesso della Commissione secondo modalità identiche a quelle cui possono aver diritto le

imprese oggetto di indagini. A tale proposito la Corte ha sottolineato che in nessun caso è consentito trasmettere al denunciante documenti che contengano segreti commerciali.

(v. punto 229)